

**Titoli di credito – contraffazione assegno circolare – intermediario negoziatore -
responsabilità (cod. civ., art. 1176)**

Nell'ipotesi di negoziazione di un assegno circolare oggetto di contraffazione è necessario valutare ogni circostanza fattuale utile ad attribuire ovvero a escludere la responsabilità degli intermediari emittente e negoziatore singolarmente considerati nei propri comportamenti (MDC).

FATTO

La società ricorrente lamenta la negoziazione di un assegno circolare rivelatosi poi falso a seguito di fraudolenta dichiarazione di bene-emissione.

Narra parte ricorrente che in data 26.11.2012 essa è stata contattata dal Sig. F.F., il quale manifestava la propria intenzione di acquistare, per conto di una società, due orologi per un corrispettivo di € 46.000,00 da corrispondersi contestualmente al ritiro della merce mediante assegno circolare. F.F. provvedeva quindi, su richiesta della ricorrente, a trasmettere tutti i documenti di identificazione dei soggetti coinvolti nell'operazione, ossia della società acquirente, del legale rappresentante di questa e del vettore incaricato al ritiro della merce ed alla consegna dell'assegno. Come da accordi, in data 29.11.2012, il vettore si recava presso la società ricorrente per l'acquisto dei preziosi e consegnava a un dipendente, incaricato a tale fine, l'assegno circolare n. xxx-03 emesso dall'Intermediario B, filiale di Giuliano in Campania, in data 28.11.2012. Prima di consegnare la merce, l'amministratore della ricorrente, si recava presso la filiale di Roma dell'Intermediario A, istituto bancario con il quale l'odierno ricorrente vantava – e tutt'ora vanta – un rapporto di conto corrente, onde, previa richiesta del c.d. "bene emissione", accertare l'autenticità (e la conseguente copertura) dell'assegno circolare a lui consegnato.

Come da prassi interbancaria, la filiale di Roma provvedeva a contattare telefonicamente l'indicata Banca emittente, filiale di Giuliano in Campania, ricevendo da un dipendente la piena conferma dell'autenticità del titolo, di cui veniva assicurata l'effettiva emissione da parte dalla stessa. Sulla scorta di dette rassicurazioni, veniva consegnata tutta la merce richiesta al vettore e veniva depositato sul conto il titolo accettato in pagamento, con relativo accredito.

Successivamente in data 04.12.2012, la società ricorrente veniva contattata dai Carabinieri dalla Legione “Basilicata”, Stazione di Potenza, i quali comunicavano di aver provveduto - su querela dell’Intermediario B emittente l’assegno - al sequestro dell’assegno circolare versato, risultato falso. In pari data, il rappresentante legale della società ricorrente provvedeva anch’esso pertanto a sporgere denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Roma, San Lorenzo in Lucina, rappresentando l’accaduto, nonché di aver subito, in ragione di ciò, un danno economico pari ad € 46.000,00. In tale sede, inoltre, di concerto con le forze dell’ordine, il ricorrente contattava nuovamente la suddetta filiale al medesimo numero reperito in internet nel sito istituzionale dell’Intermediario B emittente il titolo, cercando di raggiungere il dipendente da cui aveva ricevuto le assicurazioni di cui sopra, apprendendo tuttavia che non vi fosse alcun dipendente che rispondeva al nominativo fornito.

In ragione di quanto occorso, la ricorrente avanzava formale reclamo verso gli istituti coinvolti, sebbene infruttuosamente, per ottenere il risarcimento del danno subito.

Domanda pertanto a questo Collegio, in via principale, di accertare e dichiarare la violazione dell’art. 1176, 2° comma, c.c. da parte di entrambi gli intermediari, solidalmente o ciascuno per se, per aver, le Banche, omesso di adottare un comportamento fedele ai canoni della diligenza professionale nei fatti oggetto di arbitrato e per l’effetto condannare gli intermediari, in solido o pro quota, alla refusione della somma di €. 46.000,00, oltre interessi legali dalla data dell’avvenuta transazione; in via subordinata, di accertare e dichiarare la responsabilità degli intermediari ex art. 2043 c.c. e conseguente risarcimento del danno quantificato come sopra. Chiede anche la refusione delle spese di lite e degli onorari di difesa.

Gli Intermediari convenuti resistono per l’inammissibilità ed il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

In particolare, l’Intermediario A conclude chiedendo l’irricevibilità del ricorso, dal momento che trattasi di vicenda già sottoposta all’Autorità giudiziaria; ovvero nel merito se ne chiede il rigetto per infondatezza.

L’intermediario B chiede che venga accertata e dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva, con ogni conseguenza di legge; ovvero accertare la pendenza del giudizio penale sul medesimo *petitum* e dichiarare il ricorso irricevibile; ovvero ancora nel merito rigettare il ricorso per infondatezza.

DIRITTO

Primariamente si sottolinea che il ricorso è ammissibile e che, pertanto, l’eccezione sollevata in tal senso dagli intermediari non è accoglibile per la seguente ragione.

In particolare, sull’eccezione d’inammissibilità per pendenza di giudizio penale, questa appare infondata, in quanto, secondo consolidato orientamento dell’Arbitro, ai fini dell’inammissibilità del ricorso, è necessaria una “*significativa sovrapposizione degli elementi soggettivi e/o oggettivi*” delle fattispecie dedotte innanzi all’Arbitro e al G.O. (*ex multis* cfr. Coll. Roma, dec. n. 6058 del 1 giugno 2017). A ciò si aggiunga che in un caso del tutto analogo a quello di specie - falsificazione di alcuni assegni bancari -, il Collegio di Roma ha rigettato l’eccezione d’inammissibilità del ricorso sollevata, sul presupposto secondo cui – oltre al fatto che alla presentazione della denuncia non era seguito alcun procedimento penale – la diversità fra la domanda spiegata davanti all’Arbitro (volta ad accertare la responsabilità civile della banca per non aver riconosciuto la falsificazione) e

la richiesta d'indagine rivolta all'autorità giudiziaria (volta all'accertamento della responsabilità penale degli autori del falso), non può che differenziare il *petitum* dei due giudizi (cfr. Coll. Di Roma, dec. n. 1214 del 14 febbraio 2017). Conseguentemente, non può ricomprendersi un simile caso nell'ipotesi d'irricevibilità prevista dalle disposizioni sul funzionamento dell'Arbitro.

Fermo quanto sopra, nel merito, il ricorso è fondato e come tale deve essere accolto nei termini di seguito spiegati.

Si premette che la richiesta di risarcimento del danno avanzata tanto in termini di responsabilità contrattuale che extracontrattuale è stata qui inquadrata in ordine alla prima tipologia conformemente a quanto detto dalla Suprema Corte di Cassazione SS.UU., con decisione n. 12477 del 21.05.2018. Preme altresì precisare che la presente pronuncia si è conformata all'orientamento espresso di recente dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 7283/18. Le questioni oggetto del presente giudizio sono, infatti, del tutto analoghe a quella della citata pronuncia, la quale aveva ad oggetto un'identica fattispecie di comunicazione di negoziazione di assegno falso e bene-emissione a seguito di intromissione nella linea telefonica dell'Intermediario emittente.

Ricostruendo il ragionamento giuridico e logico del Collegio di Coordinamento, si è potuto dedurre anzitutto che la certificazione di bene emissione a cura dell'Intermediario negoziatore "*è sufficiente a ingenerare nel cliente un legittimo affidamento rispetto alla bontà dell'assegno*".

Tuttavia per una debita graduazione della colpa tra i due intermediari si è resa necessaria la valutazione di ogni circostanza fattuale utile ad attribuire ovvero escludere la responsabilità degli intermediari singolarmente considerati nei propri comportamenti.

Quanto alla responsabilità dell'intermediario B/emittente, se ne afferma in primo luogo la sua legittimazione passiva, quale Intermediario emittente cd. 'putativo' del titolo di credito, sulla base dell'incombenza in capo ad esso di un obbligo di protezione nei confronti della clientela che vi entri in relazione di contatto qualificato e in ragione della sua posizione di operatore professionalmente qualificato.

Ciò nonostante, il Collegio non ha ritenuto tale posizione naturale dell'intermediario, di per sé sufficiente a far ravvisare una responsabilità in capo allo stesso per la frode perpetrata da terzi. Nel caso di specie, infatti, non vi sono concreti elementi per poter attribuire una colpa, di alcun grado, all'intermediario B, che sembra del tutto ignaro di quanto accaduto e non vi è prova dell'introduzione nel suo sistema che possa in qualche modo dimostrare l'inadeguatezza dell'assetto organizzativo e di controlli interni, non essendovi prova di falle nel sistema di sicurezza del suddetto intermediario, a sua volta vittima della frode.

Diversa è invece la posizione dell'intermediario A/Negoziatore. Come noto, la responsabilità dell'intermediario negoziatore si fonda sulla rilevabilità della falsificazione o contraffazione dell'assegno *ictu oculi*. Ebbene, come rilevato dalla difesa dell'intermediario B, l'assegno in questione si caratterizzerebbe per la presenza di tre significative grossolane anomalie rilevabili *ictu oculi* dal semplice esame del titolo: il carattere utilizzato è diverso da quello di stampa dell'originale; il CAB: il titolo in esame, nella falsificazione, è stato emesso con CAB 04010, mentre tutti gli assegni circolari emessi dall'Intermediario indicano il CAB 04298, riportato sia in alto, sopra il luogo di emissione, sia in basso; il limite di emissione: la serie 40, riportata nell'assegno falso, comprende gli assegni emessi sino a € 3.000,00. L'assegno negoziato dal ricorrente, invero, risulta essere emesso nei limiti di € 100.000,00 (il che fa risultare il titolo assolutamente falso dal momento che l'Intermediario B non emette, per normativa interna, assegni circolari di importi superiori a € 50.000,00, identificati dalla serie 60). In tal senso, l'operatore di sportello, anche se non

a conoscenza del limite a € 50.000,00, si sarebbe dovuto insospettare della differenza marcata tra l'importo dell'assegno e quello limite, essendo prassi che gli assegni vengano stampati per importi minori o tutt'al più uguali all'importo limite dei tagli degli assegni circolari.

Peraltro, l'orientamento di questo Arbitro che esclude una responsabilità 'oggettiva' per cattivo pagamento, subordinando il rimborso dell'assegno alla prova della negligenza della banca, risulta conforme all'opinione della giurisprudenza ordinaria (cfr. Cass. civ. n. 12806 del 21 giugno 2016).

Tutto ciò premesso, il ricorso appare fondato nella richiesta di risarcimento del danno quantificato nell'importo dell'assegno circolare contraffatto, €46.000,00, con condanna di refusione del detto importo interamente a carico dell'Intermediario A a titolo di responsabilità contrattuale.

Decade conseguentemente la domanda di risarcimento per il danno da responsabilità extracontrattuale non configurabile.

Quanto, infine, alla richiesta di refusione delle spese legali, tale richiesta non appare debitamente quantificata nel ricorso (nel reclamo era quantificata in €2.000,00 senza produzione di parcella), né supportata da idonea documentazione comprovante l'effettivo esborso da parte del cliente, pertanto non sembra poter essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario A corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 46.000,00. Respinge la domanda di refusione delle spese legali. Respinge il ricorso presentato nei confronti degli intermediario B (...omissis...)